

LA VITA CONSACRATA NELLA CHIESA. AUTONOMIA E DIPENDENZA DALLA GERARCHIA, II

3. Questioni particolari

Dopo che abbiamo svolto un discorso prevalentemente di ordine generale, possiamo passare a toccare alcuni punti particolari che riguardano l'inserimento dei religiosi nella vita diocesana.

3.1 La soggezione al Vescovo nell'apostolato

Il c. 678 è il canone più importante che regola la soggezione dei religiosi all'obbedienza dei Vescovi nell'ambito della diocesi. Esso si inserisce in un quadro più ampio, nel capitolo che ha come oggetto l'apostolato degli istituti di vita religiosa. Si tratta di un capitolo del tutto nuovo, anche se non poca materia, come è naturale, era stata già regolata anche nel precedente codice, come si può rilevare dai canoni, relativamente pochi, citati nelle fonti, e dai documenti conciliari (soprattutto *LG*, *CD*, *PC*) o postconciliari (principalmente il motu Proprio *ES* e il documento *MR*), che occupano un posto di grande rilievo nelle fonti dei nuovi canoni¹².

¹² Si vedano le numerose fonti citate in calce ai tre paragrafi, con cui si articola il canone nel *Codex Iuris Canonici. Fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus*, a

La novità rispecchia anche l'importanza che l'apostolato dei religiosi è venuto acquistando in questi ultimi tempi, soprattutto in relazione alla vita consacrata. Particolarmente negli istituti di vita apostolica, l'apostolato, soprattutto a partire dal Concilio, non è considerato come qualche cosa di accessorio, giustapposto alla vita religiosa e suppletivo, per la scarsità del clero diocesano, ma qualche cosa che appartiene alla stessa natura della vita consacrata. Per di più i religiosi mediante l'apostolato si inseriscono profondamente nella vita pastorale della diocesi. Tale collocazione pone anche un delicato problema di equilibrio per l'identità degli istituti: la fedeltà a se stessi secondo il proprio patrimonio o carisma, e quindi secondo le esigenze dell'autonomia, e l'inserimento nella chiesa particolare con l'obbedienza al Vescovo diocesano. Non è un problema del tutto nuovo¹³. Il c. 630 §2 del CIC 1917 a proposito della dipendenza dal punto di vista della disciplina religiosa parlava di una sottomissione al superiore

al quale pertanto compete, in modo esclusivo rispetto all'ordinario del luogo vigilare nel suo comportamento in tutta questa materia e, se il caso lo richiede, prendere i provvedimenti opportuni per la correzione¹⁴.

E a proposito dell'apostolato, il c. 631, dopo aver detto, al §1 che il parroco o il vicario religioso

cura della Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica dei testi legislativi, Città del Vaticano 1989.

¹³ Cf. c. 608 e 630 del Codice del 1917.

¹⁴ «cuius proinde est, et quidem privative respectu Ordinarii loci, in eius agendi rationem circa haec omnia inquirere eumque, si casus ferat, corrigere».

Sottostà in modo immediato alla giurisdizione, alla visita e alla correzione dell'ordinario del luogo, non diversamente dai parroci secolari, eccettuata unicamente la disciplina regolare¹⁵,

al §2 dello stesso canone continuava:

L'ordinario del luogo, appena viene a conoscenza che egli è venuto meno ai suoi doveri, può emanare gli opportuni decreti e stabilire nei suoi confronti le debite pene. In cui tuttavia la competenza dell'ordinario non è esclusiva, ma il superiore ha con l'ordinario una potestà cumulativa. Ma se le decisioni sono contrarie, prevale il decreto dell'ordinario¹⁶.

Ma si pone con speciale acutezza oggi, proprio per il maggiore rilievo dato all'apostolato dei religiosi.

In tale prospettiva la questione riguarda non tanto i singoli religiosi, quanto piuttosto gli istituti stessi: il titolo lo evidenzia. Esso suona: «l'apostolato degli istituti», piuttosto che *dei religiosi*.

Tra questi canoni il più importante è certamente il c. 678, che regola *l'esercizio del ministero e dell'apostolato nella soggezione al Vescovo*. È un canone di estrema importanza per i religiosi che lavorano all'interno della chiesa particolare: di fatto si tratta di un tema che ha creato sempre delle difficoltà tra vescovi e religiosi. Si tratta di difficoltà oggettive,

¹⁵ «... subest immediate omnimodae iurisdictioni visitationi et correctioni Ordinarii loci, non secus ac parochi saeculares, regulari observantia unice excepta».

¹⁶ «Ordinarius loci, ubi eum suo muneri defecisse comperit, opportuna decreta condere ac meritis in eum poenas statuere potest; in quo nihilominus Ordinarii facultates minime privativae sunt, sed Superior ius cumulativum cum ipso habet, ita tamen ut, si aliter a Superiore, aliter ab Ordinario decerni contingat, decretum Ordinarii praevalere debeat».

perché si tratta per i religiosi di equilibrare diverse esigenze, che a volte possono apparire contrastanti. Ma a volte contribuisce non poco ad aggravarle una certa ignoranza da parte dei religiosi delle esigenze della chiesa particolare e della figura del Vescovo nella diocesi e di una non sufficiente attenzione alla realtà e al significato della vita religiosa da parte di non poche componenti della chiesa particolare. Le numerose fonti che stanno alla base del canone sono anche la storia di un cammino faticoso e di un equilibrio di rapporti che esige tanta prudenza e rispetto reciproco. La comprensione del canone presuppone una esatta intelligenza della chiesa particolare e della vita religiosa.

I religiosi devono riconoscere anzitutto la dignità del Vescovo nell'ambito della sua diocesi: a lui devono pertanto rispetto devoto e riverenza, sempre. Egli è il Pastore che lo Spirito Santo ha posto a reggere la chiesa santa di Dio. Egli è successore degli apostoli e, in quanto membro del collegio episcopale, esprime anche la Chiesa universale.

I religiosi invece sono *soggetti* all'obbedienza al Vescovo in tre settori: la cura delle anime, l'esercizio pubblico del culto divino e le altre opere di apostolato.

Alle luce delle fonti principali del canone, risulta subito evidente che la redazione di esso è molto semplificata rispetto alla normativa farraginosa e casistica delle fonti. Gli ambiti della sottomissione al Vescovo diocesano sono ridotti a tre: i primi due hanno una terminologia abbastanza tecnica e precisa (cura delle anime ed esercizio pubblico del culto divino), il terzo è residuale: intende comprendere tutto ciò che non rientra nei primi due. Di fatto anche i primi due rientrano nelle opere di apostolato. Anzi

sono le attività apostoliche in senso rigoroso. Si capisce pertanto la espressione per qualificare il terzo settore: «le altre opere di apostolato». Cioè tutte le altre opere di apostolato non incluse nelle prime due categorie. Tuttavia dovrà trattarsi di opere di apostolato.

Si può ancora aggiungere, prima di venire a considerare le tre categorie di attività soggette alla potestà del Vescovo, che si tratta di tre categorie che vogliono esprimere tutto l'ambito di sottomissione al Vescovo nell'attività dei religiosi, sempre a norma del diritto.

Va infine annotato che tale sottomissione significa che i Religiosi devono sottostare alle disposizioni e alle direttive del Vescovo diocesano, responsabile della vita della Chiesa e della pastorale nella sua diocesi. Tale soggezione però non può significare che i religiosi possano essere costretti ad assumere delle opere che non rispondano al loro fine o condurle in un modo che lo contraddica. Rimane difatti fermo l'altro principio: la Chiesa vuole che ogni istituto conservi il proprio patrimonio e rimanga ad esso fedele. L'inserimento nella chiesa particolare non deve significare mortificazione del carisma dell'istituto religioso, ma metterlo al servizio della Chiesa particolare, la quale si arricchirà valorizzandolo. Soggetto alla potestà del Vescovo è l'esercizio dell'apostolato in quanto tale, non il modo dell'apostolato che deve essere conforme all'indole e alla natura dell'istituto religioso (cf. *CD* 35,1). In questa prospettiva si comprende l'articolazione del canone in tre paragrafi, che trattano successivamente: 1) della soggezione dei religiosi al Vescovo diocesano; 2) della soggezione degli stessi ai loro superiori; 3) della necessità di un dialogo tra Vescovo e superiori religiosi.

3.1.1 Soggezione dei religiosi alla potestà del Vescovo diocesano

Tre sono i settori in cui i religiosi devono sottostare alla potestà del vescovo diocesano: cura delle anime, esercizio pubblico del culto divino, altre opere di apostolato.

a) «*Cura animarum*» è l'espressione classica per indicare le diverse funzioni che i ministri sacri sono chiamati a compiere, una volta che essi hanno un ufficio al quale è annessa la cura di anime (cf. c. 274). Si tratta di uffici pastorali, cioè i compiti che un pastore di anime deve adempiere per la salvezza di esse. I Pastori sono quelli costituiti negli ordini sacri. L'espressione pertanto si riferisce agli istituti clericali. Essa abbraccia propriamente la triplice funzione di insegnare, santificare, e governare (cf. c. 375). L'espressione è pertanto amplissima. Possiamo dire che essa implica che i religiosi sottostanno al Vescovo per tutto ciò che riguarda il *munus docendi, regendi e sanctificandi*. Più specificatamente rientra nell'esercizio della cura di anime il ministero parrocchiale, quello di rettore di una chiesa, di cappellano di una comunità, nella predicazione al popolo, nella catechesi, nelle scuole cattoliche e nell'educazione morale e religiosa, nei mezzi di comunicazione sociale e negli scritti pubblici, nella direzione delle associazioni dei fedeli, nei comportamenti e atteggiamenti pubblici dei religiosi.

b) Il settore dell'*esercizio pubblico del culto divino* comprende il vasto campo della amministrazione dei Sacramenti sia in genere che in specie: In particolare il settore della *communicatio in sacris* (cf. c. 844), della amministrazione del battesimo, della cremina, della celebrazione della Eucaristia, del Sacra-

mento della Penitenza, dell'Unzione degli infermi, degli ordini sacri e del matrimonio. Rientrano nel culto pubblico anche i sacramentali, come i funerali, il culto dei santi delle immagini e delle reliquie, i luoghi santi, e i tempi sacri.

c) «*Le altre opere di apostolato*» è un'espressione per includere tutte le altre attività che, pur appartenendo alla vita pastorale della diocesi, non sono incluse nelle prime espressioni della cura di anime e dell'esercizio del culto divino. Si tratta prevalentemente delle attività caritative di cui al c. 676, mediante le quali gli istituti partecipano alla funzione pastorale della chiesa, esprimono l'impegno della Chiesa per la promozione integrale dell'uomo. È questo un settore che non sempre è facilmente definibile e che richiede in modo particolare un continuo dialogo tra superiori religiosi e Vescovo diocesano.

3.1.2 Sottomissione dei religiosi ai propri superiori

I religiosi non cessano mai di essere tali; neppure quando esercitano l'apostolato fuori delle case religiose, al servizio della diocesi. Essi rimangono sempre sotto l'obbedienza ai propri superiori religiosi. Ed anche se devono obbedire alle direttive e sottostare alla potestà del Vescovo nell'esercizio del ministero apostolico, pure adempiono un ministero a nome anche dell'istituto e da religiosi, secondo l'indole dell'istituto stesso. Il §2 del c. 678 lo afferma chiaramente, attingendo abbondantemente dalle fonti conciliari: «Nell'esercizio dell'apostolato esterno i religiosi sono soggetti anche ai propri superiori e devono mantenersi fedeli alla disciplina dell'istituto». Un apostolato che portasse all'allentamento della disciplina religiosa metterebbe in dis-

cussione il primo apostolato dei religiosi, che è quello della testimonianza della loro vita consacrata (cf. c. 673) e minerebbe le basi dell'istituto stesso. Siccome i Vescovi nelle loro diocesi sono garanti della disciplina ecclesiastica e della volontà della Chiesa sulla fedeltà degli istituti al proprio patrimonio e sulla loro autonomia (cf. c. 586 §2), proprio in forza del loro ufficio episcopale, essi sono invitati a non omettere di «urgere, quando occorre, un tale obbligo».

Non è certo compito dei superiori dare direttive nel campo della pastorale concorrenziali con quelle del Vescovo, ma essi hanno il compito di vigilare perché i religiosi adempiano i loro doveri, nella fedeltà alle leggi della Chiesa sia universale che particolare, e nella osservanza delle costituzioni.

3.1.3 Intesa tra Vescovi e superiori nell'organizzazione dell'apostolato per i religiosi

Di fatto non è sempre facile segnare in modo preciso i confini tra le competenze del Vescovo e dei superiori religiosi. Di qui la necessità che esista sempre una profonda intesa tra Vescovi e Superiori. In modo particolare questo è possibile se i Vescovi hanno la sensibilità ecclesiale verso l'identità della vita religiosa e l'osservanza disciplinare, e i superiori religiosi sanno vedere l'apostolato come una realtà che appartiene alla natura stessa dell'istituto ed una dimensione necessaria della vita religiosa. Essi devono essere consapevoli della responsabilità che hanno in tale settore ed avvicinare i Vescovi diocesani, per colloquiare con loro.

3.2 *Cooperazione nell'azione apostolica sotto la guida del Vescovo: c. 680*

La comunità diocesana ha un unico progetto apostolico, che è quello della Chiesa, disegnato negli obiettivi e nei mezzi dai propri pastori. Alla realizzazione di esso tutti devono concorrere, ciascuno nella fedeltà alla propria identità. È necessario un coordinamento e una cooperazione sotto la responsabilità del Vescovo tra tutti, in modo particolare tra tutti gli operatori pastorali, tra i clero diocesano e il clero religioso, e tra tutti gli istituti religiosi. È il Vescovo che dà tale unità, nel rispetto della identità di ciascuno.

3.3 *Espulsione di un religioso dalla diocesi: c. 679*

Il c. 1320, ripetendo la normativa del codice precedente, enuncia una norma di ordine generale: «In tutto ciò in cui sono soggetti all'Ordinario del luogo i religiosi possono essere dal medesimo costretti con pene». Chi infatti ha la potestà legislativa o precettiva può munire leggi e precetti con adeguate sanzioni penali (cf. cc. 1315 e 1319). I Vescovi pertanto possono usare la potestà coattiva nei confronti dei religiosi nella misura in cui questi sono sottoposti alla loro autorità. Non invece se si tratta di campi dove essi non hanno alcun potere sui religiosi.

In particolare che il religioso abiti o no in una casa religiosa del suo istituto non dipende dal Vescovo, ma dal superiore religioso competente. Tuttavia la presenza di un religioso nella diocesi può creare dei gravissimi problemi, in quanto il comportamento del religioso non è conforme alla disciplina ecclesiastica e non si attiene alle prescrizioni della legge uni-

versale e particolare. Il Vescovo anche se ha richiamato tale religioso nell'ambito che gli spetta non è competente ad allontanare il religioso dalla comunità religiosa. Egli può fare presente la cosa al superiore religioso maggiore, che dovrebbe provvedere. Il c. 679 prevede un caso gravissimo, che è del tutto eccezionale e per sé un'eccezione nella disciplina generale dell'ordinamento canonico. Esso pertanto va interpretato in modo stretto (cf. c. 18). L'eccezione è molto circoscritta e contiene diverse clausole a garanzia. Il Vescovo diocesano (cf. c. 134 §3) può proibire ad un religioso che abiti nella sua diocesi. Lo può fare soltanto per una urgente gravissima ragione, e dopo che abbia già avvertito il superiore maggiore del religioso, il quale sia rimasto inattivo negligenemente. In ogni caso il fatto deve essere deferito subito alla Santa Sede. Non si tratta propriamente di una pena, ma di un semplice atto amministrativo singolare, la cui efficacia è provvisoria in attesa che la Sede Apostolica ne prenda visione e prenda la decisione definitiva.

3.4 Affidamento di opere e conferimento di uffici: cc. 681-682

I cc. 681 e 682 sono intimamente congiunti e si richiamano reciprocamente. Essi poi rinviando anche ad altri canoni, che hanno per oggetto sostanzialmente la stessa materia. Ci limitiamo a ricordare, il c. 520 che tratta dell'affidamento di una parrocchia ad un istituto religioso.

Nei due canoni accennati si parla di opere ed uffici affidati ai religiosi. Quanto alle *opere* va detto che non si tratta delle opere dell'istituto, in quanto non appartengono allo stesso. L'autorizzazione del-

l'esercizio delle opere dell'istituto è già inclusa nel consenso dato dal Vescovo per l'erezione della comunità religiosa (cf. c. 611 §2). Qui invece si tratta di opere affidate dal Vescovo ad un istituto. Evidentemente anche queste opere in un certo senso sono proprie dell'istituto, in quanto appartengono al fine dell'istituto stesso (cf. commento al c. 677 §1). Questo infatti solo in casi eccezionali deve assumere e gestire opere che non rientrano nel proprio fine e nei modi rispondenti all'indole dello stesso. Altrimenti il patrimonio e l'identità dell'istituto ne resterebbero compromessi.

Quanto alla parola «affidare» («*committere*») va detto che nei documenti conciliari è il termine abituale per indicare che un'opera viene data alla responsabilità di un istituto, in quanto tale istituto viene considerato particolarmente idoneo, per le sue finalità e la sua spiritualità, a gestirla e a condurla pastoralmente. È l'istituto che se ne assume la responsabilità davanti al Vescovo. L'istituto poi provvederà a fornirla tra l'altro di adeguato personale. L'opera non cessa di essere affidata all'istituto, anche quando cambiasse, come succede spesso, il personale che vi è addetto. Questo la gestisce in quanto rappresentante dell'istituto. In questi casi la parola «affidare» («*committere*») è specificata da «all'istituto» (siamo nell'ipotesi del c. 681). Tuttavia a volte il Vescovo più che l'opera dell'istituto chiede l'aiuto di qualche persona dell'istituto per la gestione di qualche opera che non appartiene al fine dell'istituto o che questo non vuole, per diverse ragioni assumere, o per ricoprire un ufficio, per il quale ha bisogno di una persona particolarmente qualificata o comunque pronta ad assumerlo. In questo caso l'opera e l'ufficio non sono affidati all'istituto, ma alla deter-

minata persona. Il Vescovo chiede non che l'istituto si assuma la responsabilità in quanto tale, ma che permetta che egli la possa affidare ad un determinato religioso. In questo caso l'istituto non si assume la responsabilità dell'opera o dell'ufficio, che rimangono invece legati al determinato religioso finché il Vescovo ne vuole o ne può disporre (è l'ipotesi del c. 682).

A seguito del Concilio e dei documenti postconciliari, il Codice ritorna frequentemente, per regolare i rapporti tra Vescovi e Religiosi ed anche per evitare possibili liti e malintesi, allo strumento della *convenzione*¹⁷. La convenzione è propriamente un contratto, nel senso generalissimo, secondo la definizione di Ulpiano, accolta dalla tradizione canonica "duorum vel plurium in idem placitum consensus". La convenzione è uno strumento attraverso cui si regolano in modo pacifico e tranquillo i rapporti determinando attività o opera, personale da impiegare e questioni economiche, oltre che la durata. La convenzione in genere è firmata, da parte dell'istituto, dal superiore maggiore, a norma del diritto proprio. A volte l'importanza dell'opera potrebbe richiedere l'intervento del superiore generale dello stesso istituto. Per l'affidamento di attività o opere che hanno una certa frequenza, specialmente per le parrocchie, le conferenze episcopali hanno preparato degli abbozzi o schemi di convenzioni. Tali schemi sono molto utili, purché non si pretenda di applicarli in modo rigido e alla lettera, senza tener conto delle peculiarità delle situazio-

¹⁷ Cf. V. DE PAOLIS, «Schema tipo di convenzione per l'affidamento delle parrocchie ai religiosi», *Informationes SCRIS* 12 (1986) 133-150; 233-259.

ni, oltre che degli stessi istituti e delle opere affidate. Questo vale particolarmente per l'affidamento delle parrocchie agli istituti religiosi.

La convenzione deve prevedere anche la possibilità e il modo della cessazione o rescissione del rapporto.

3.4.1 Affidamento di opere: c. 681

Si tratta di affidamento di opere diocesane ai «religiosi». Tale affidamento può essere sia «alla singola persona» del religioso come all'istituto stesso. La espressione «religiosi» del canone non specifica. Ma sembra indubbio che in questo caso si tratta di affidamento di opere all'istituto, altrimenti non avrebbe senso affermare che esse sono soggette all'autorità e alla direzione del Vescovo stesso. Di fatto le opere affidate al singolo religioso sono ancora gestite dalla diocesi in prima persona.

In quanto affidate agli istituti religiosi, tali opere potrebbero dirsi religiose, in quanto affidate ad una comunità religiosa che provvede attraverso propri religiosi. In quanto però sono e rimangono della diocesi esse sono in modo più esatto e preciso opere diocesane. Pertanto esse «sono soggette all'autorità e alla direzione del Vescovo stesso». L'affermazione contiene qualche cosa di più della soggezione di cui al c. 678 §1. Qui non si tratta solo di soggezione, ma anche di direzione, cosa che propriamente non è contenuta nella semplice soggezione. Le opere proprie dell'istituto in quanto entrano nella pastorale diocesana sono soggette al potere del Vescovo, ma non alla sua direzione. Questa spetta all'istituto stesso.

Tuttavia i religiosi che sono impegnati a nome dell'istituto in tali opere, soggette alla autorità e

alla direzione del Vescovo, rimangono sempre tali e perciò anche nell'esercizio dell'apostolato esterno sono soggetti ai propri superiori religiosi. Ciò che il Vescovo non deve mancare di urgere. Di qui la necessità di una mutua intesa tra Vescovo e superiori (c. 678 §§2-3).

3.4.2 Conferimento di uffici: c. 682

Oggetto del c. 682 §1 è il conferimento di un ufficio ad un religioso. L'ufficio va inteso nel senso del c. 145 §1. Tuttavia la norma, fatte le debite proporzioni, vale anche per il conferimento di un qualsiasi incarico. In questo caso andrebbe piuttosto ricordato al religioso il c. 671, che proibisce al religioso di assumere incarichi o uffici fuori dal proprio istituto senza la licenza del legittimo superiore.

La norma vale sia che si tratti di un ufficio affidato in quanto tale ad un istituto che ad un singolo religioso. Potrebbe succedere infatti che un determinato ufficio di parroco spetti ad un religioso dell'istituto, perché la parrocchia è affidata all'istituto, come pure potrebbe avvenire che l'ufficio di parroco sia di libero conferimento del Vescovo, che in un determinato caso vuole conferirlo ad un religioso.

Va ancora precisato che la norma riguarda uffici diocesani di spettanza del Vescovo.

Nel conferimento di un ufficio bisogna distinguere la designazione della persona dall'istituzione o conferimento dello stesso ufficio o facoltà che lo costituiscono. La designazione della persona presuppone che si abbia una qualche autorità sulla stessa. Ora il Vescovo in quanto tale non può disporre dei religiosi, in quanto questi sono sotto l'obbedienza dei propri superiori. Pertanto per poter conferire un qualche incarico o ufficio è necessario

che esista la disponibilità dei superiori stessi. L'istituzione invece dipende da chi può disporre dell'ufficio stesso, in questo caso del Vescovo. Il conferimento dell'ufficio fa sì che la persona abbia le facoltà connesse all'ufficio stesso, in forza del diritto.

Per quanto riguarda la parte spettante ai superiori, il canone parla di presentazione o di consenso. La presentazione implica qualche cosa di più che il semplice consenso: implica che sia lo stesso superiore a designare la persona per quell'ufficio; ad essa poi il Vescovo dovrà conferire l'ufficio e non può rifiutarsi se sono adempiute tutte le esigenze del diritto. Il consenso invece presuppone che il Vescovo stesso prenda l'iniziativa e designi anche la persona; il consenso del Superiore esprime soltanto l'assenso o l'autorizzazione sulla persona designata dal Vescovo. Al superiore religioso spetta il diritto di presentazione quando l'opera o l'ufficio è affidato all'istituto, di consenso quando al singolo religioso. Va ricordato però che il consenso è per la validità del conferimento dell'ufficio da parte del Vescovo (cf. c. 127 §2).

La rimozione non è lo stesso che privazione dall'ufficio. Questa ha un significato penale e deve seguire la procedura penale (cf. c. 196). La rimozione del religioso, in base al c. 682 §2, non richiede particolari motivi e particolari procedure, come previsto in genere per tale atto (cf. cc. 192-195). I religiosi, in forza della loro professione e in particolare del voto di obbedienza, sono ad nutum sia dell'autorità episcopale che di quella religiosa. L'una e l'altra poi procedono in modo autonomo; è sufficiente che l'una informi l'altra, ma non è necessario e forse neppure opportuno, almeno in tanti

casi, che vi sia il consenso reciproco né che l'uno debba dare ragione dei motivi che l'hanno indotta alla rimozione.

Il principio, già presente nel Codice precedente, ha le sue valide ragioni per essere mantenuto e per essere giustificato. Tuttavia non sarà necessario che si arrivi in genere alla sua applicazione rigida.

Va pure notato che in genere sono più i superiori religiosi che procedono alla rimozione che i Vescovi. Forse anche con eccessiva facilità. Le opere apostoliche vengono facilmente considerate come cose secondarie e comunque subordinate alle esigenze interne dell'istituto. Gli istituti dediti all'apostolato non possono dimenticare che le opere apostoliche appartengono alla natura stessa dell'istituto. Non possono pertanto non tenere nella debita considerazione anche le attività apostoliche nei movimenti interni dell'istituto stesso. In ogni caso per nessuno è mai lecito trascurare il bene delle anime, come criterio di scelta, neppure nel movimento del personale.

3.5 *Diritto di visita del Vescovo diocesano: c. 683*

Il Vescovo diocesano può visitare le case e le opere degli istituti religiosi in tanto in quanto si tratta di attività che a norma del c. 678 §1 sottostanno alla sua potestà. Sono pertanto sottoposti alla visita canonica le chiese e gli oratori ai quali i fedeli accedono abitualmente. Si tratta di un semplice fatto. Anche se i fedeli non avessero il diritto di accedervi, è sufficientemente che di fatto vi accedano liberamente. Il Vescovo ha diritto di visitare anche le opere di religione o di carità, sia spirituale che corporale, affidate ai religiosi. Per quanto riguarda le scuole, an-

ch'esse sono soggette alla visita, tranne quelle che sono aperte esclusivamente agli alunni dell'istituto. In questo caso infatti si tratterebbe della vita interna dell'istituto.

La visita è riservata al Vescovo diocesano (cf. c. 134 §3), tuttavia può affidare tale compito anche ad altri. La visita può rientrare semplicemente nel programma della visita pastorale, ma anche quando se ne dimostri la necessità.

3.6 *La comunità religiosa nella diocesi*

Il Codice vi dedica ben 9 canoni. L'entrata in diocesi di una comunità religiosa è un momento importante sia per la diocesi che per l'istituto religioso. Va notato che si tratta precisamente della costituzione di una comunità religiosa, non della presenza di un singolo religioso in una diocesi. Tale presenza non può non essere un arricchimento per la diocesi, tenuto presente il discorso fatto precedentemente sul significato dei religiosi nella vita della diocesi.

Si tratta di una comunità, mediante la quale l'istituto si fa presente con il proprio carisma all'interno di una diocesi. Per questo il c. 610 ammonisce i superiori competenti ad essere prudenti prima di erigere una comunità religiosa, indicando in particolare gli elementi da tenere presenti. Il §1 è da leggersi e meditare attentamente: «L'erezione di case si compie tenuta presente l'utilità della Chiesa e dell'istituto e assicurate le condizioni necessarie per garantire ai membri la possibilità di condurre regolarmente la vita religiosa secondo le finalità e lo spirito proprio dell'istituto». Data l'importanza della erezione di una comunità religiosa nella diocesi, si ca-

pisce la prescrizione del Codice (cf. c. 609 §1), che richiede il consenso previo del Vescovo diocesano. Nello stesso tempo si coglie anche il significato di quanto prescrive il c. 611, in base al quale il consenso del Vescovo non può porre restrizioni che tocchino il carisma stesso dell'istituto. Il Vescovo infatti dando il suo consenso accetta che la comunità religiosa viva una vita conforme all'indole propria dell'istituto e alle sue finalità ed eserciti le opere proprie dell'istituto a norma del diritto e il ministero sacro. Va rilevato che tali prescrizioni valgono semplicemente per la comunità religiosa di un istituto in una diocesi di qualsiasi genere essa sia, compresa quindi anche una eventuale comunità religiosa che lavori in una parrocchia.

3.7 *L'affidamento della parrocchia ad un istituto religioso*

Ne parla il c. 520¹⁸. Preciso che nel nuovo Codice non è ammesso più che una persona giuridica, quindi neppure un istituto o una comunità religiosa abbia in titolo l'ufficio di parroco, va subito detto però che rimane fermo il principio che l'affidamento della parrocchia va fatto non al singolo religioso, ma all'istituto, ossia alla comunità. Si tratta dunque della presenza di un istituto religioso nella diocesi, non di singoli religiosi. È per questo un momento importante nella vita della diocesi tanto è vero che può essere fatto soltanto dal Vescovo diocesano, non invece dal-

¹⁸ Cf. V. DE PAOLIS, «De paroeciis institutis religiosis committendis», *Periodica* 74 (1985) 389-417; ID., «Il religioso parroco», *Orientamenti Pastoralis* 33 (1983) 69-75.

l'amministratore. Se la parrocchia è affidata all'istituto in quanto tale, va applicato il discorso sul significato della presenza di una comunità religiosa nella diocesi e sulle implicazioni che essa comporta. Inoltre la parrocchia è da considerare come un'opera affidata dal Vescovo ad un istituto religioso. Essa perciò, per quanto riguarda la pastorale dipende dal Vescovo stesso, ma anche dai superiori religiosi. Vanno cioè tenuti presenti i canoni 678 e 681 §1. In questa prospettiva va letto anche l'obbligo della convenzione. Essa non va intesa anzitutto come un regolamento generale uguale per tutti i religiosi presenti nella diocesi, proprio perché non tutti gli istituti religiosi sono uguali, sia per il carisma che per la situazione, anche economica e di personale in cui vengono a trovarsi. Anche se è sempre utile perciò uno schema di convenzione, come filo conduttore, è sempre necessario che tale schema venga adattato alla situazione concreta in un reciproco dialogo tra Vescovo diocesano e superiori religiosi, tenendo presenti proprio le particolarità dell'istituto e delle situazioni sia della parrocchia che di personale di mezzi finanziari. Per un approfondimento della questione dell'affidamento della parrocchia agli istituti religiosi, rinviando ad un nostro studio¹⁹.

3.8 *Le associazioni degli istituti: c. 577 §2*

La storia della Chiesa ha visto sorgere, accanto agli istituti religiosi, grandi movimenti e gruppi di fedeli, i quali, pur non potendo fare parte di essi, hanno sentito il bisogno di partecipare alla loro spiritualità, in diversi

¹⁹ Cf. V. DE PAOLIS, «Vita religiosa e parrocchia», in *Vita religiosa e parrocchia*, Roma 1985, 154-178.

modi. Sono nati così i secondi e i terzi ordini, che sono stati regolati anche dall'ordinamento canonico (cf. cc. 702, 706 CIC 1917). Tali associazioni non raramente vengono erette anche in persona giuridica. Il nuovo Codice ne tratta sotto il titolo «Le Associazioni dei fedeli», cc. 298-329. Si tratta di associazioni sia private che pubbliche; le pubbliche sono sempre erette anche in persone giuridiche pubbliche, mentre le private possono essere o no erette in persona giuridica. Per poter erigere associazioni pubbliche da parte degli istituti religiosi è necessario un privilegio apostolico (cf. c. 312 §2). Quando tali associazioni hanno la configurazione di terzo ordine, è detto al c. 303. In genere si tratterà di associazioni private che sorgono per iniziativa dello stesso istituto: gruppi di fedeli che partecipano alla spiritualità e all'apostolato dell'istituto stesso; a volte i membri assumono anche l'impegno della professione dei consigli evangelici, anche mediante voto. Non si tratta propriamente di religiosi, perché non è una professione pubblica dei consigli evangelici, in quanto non si tratta di istituti religiosi eretti canonicamente (c. 573 §2). Tali associazioni hanno propri statuti, a norma del Codice (cf. cc. 94; 117; 299 §3; 314). Ad ogni modo nessuna associazione può essere riconosciuta, se non sono approvati dalla autorità competente gli statuti (c. 299 §3). Gli istituti religiosi possono chiedere l'approvazione degli statuti di associazioni da essi costituite e comunque ad essi legate alla stessa S. Sede, la quale potrà riconoscere tali associazioni come opere proprie degli istituti. In tale prospettiva tali associazioni rientrano nel campo della missione dello stesso istituto e sono un'opera di apostolato. Si capisce perché il codice ne tratti sotto il titolo *L'apostolato degli istituti*.

Il Codice vede bene le iniziative degli istituti per costituire associazioni che ne partecipino lo spirito e

la missione. Tuttavia il §2 del c. 677 impegna gli istituti ad operare seriamente: essi devono aiutare tali associazioni con «speciale cura» perché esse siano imbevute del genuino spirito della propria famiglia. Non deve trattarsi di una realtà puramente esteriore, coreografica o di vanto²⁰.

3.9 *L'esenzione: c. 591*

Come appendice al discorso sulla soggezione dei religiosi all'Ordinario può essere utile qualche parola sulla esenzione. Il nuovo Codice ne parla al c. 591, ma non come di un istituto regolato già dal Codice, con la distinzione di religiosi esenti e non esenti, come nel precedente ordinamento canonico. Nel senso del Codice del 1917 la esenzione non esiste più come istituto canonico, in quanto la sua sostanza è stata assorbita da un'altra categoria che è quella della autonomia. Tutti gli istituti religiosi, anzi di vita consacrata, godono di una giusta autonomia di vita; autonomia che ammette però una gradualità. Il grado maggiore spetta agli istituti clericali di diritto pontificio (e alle società clericali di diritto pontificio), al punto che i superiori maggiori di tali istituti hanno potestà di governo anche nel foro esterno (cf. c. 596 §2) e sono detti Ordinari (cf. c. 134 §1). In tal modo

²⁰ Nel nostro studio sarebbe potuto rientrare anche l'istituto della *commissione*. Abbiamo preferito ometterlo, per motivi di spazio. Qualche tempo fa in materia è stato pubblicato uno studio, a cura dei professori della facoltà di diritto canonico della Pontificia Università Urbaniana, sulla rivista della stessa Università Urbaniana, «Esiste ancora l'istituto della "Commissione" nei territori di Missione?», *Euntes Docete* 45 (1992) 3-9.

quanto il precedente Codice riconosceva con la categoria della esenzione ad alcuni istituti ora lo riconosce a tutti gli istituti clericali di diritto pontificio semplicemente con la categoria dell'autonomia. L'esenzione nel nuovo Codice, in base al c. 591, è prevista come possibilità per interi istituti o per singoli membri. Nel caso che venisse concessa si tratterebbe di una esenzione in senso proprio, in quanto si tratterebbe di una sottrazione di tali istituti o di tali membri alla competenza dell'ordinario del luogo, là dove il Codice ammette tale dipendenza. Così viene abolita la parola esenzione che suonava come un privilegio per esprimere ciò che invece spetta agli istituti di vita consacrata semplicemente in quanto sono portatori di un dono dello Spirito e lo devono vivere nella Chiesa. La categoria autonomia è senz'altro più adatta.

Conclusione

Lo studio della presenza degli istituti religiosi nella Chiesa particolare è particolarmente delicato. Esige attenzione e rispetto dei fermenti dello Spirito nella Chiesa. L'ordinamento canonico ci indica una strada per cogliere tali fermenti e per rispettarli, per il bene della Chiesa universale particolare. È necessario che ogni istituto trovi la sua giusta collocazione nella vita della Chiesa; perché soltanto in tale giusta collocazione l'istituto è se stesso, cioè nel solco della via indicata da Dio. Ed è l'unica strada che siamo chiamati a percorrere. Di qui la validità dell' ammonimento del documento *Mutuae Relationes*: «Pertanto, in quest'opera di evoluzione culturale e di rinnovamento ecclesiale, è necessario che l'identità di ogni Istituto sia conservata con tale sicurezza, che si

possa evitare il pericolo di una situazione non sufficientemente definita, per cui i Religiosi, senza la dovuta considerazione del particolare stile di azione proprio della loro indole, vengano inseriti nella vita della Chiesa in modo vago ed ambiguo» (n. 11).

Oggi tale situazione dovrebbe essere più difficile, dal momento che si hanno chiare e precise indicazioni nel nuovo Codice.

VELASIO DE PAOLIS, cs